

**SEZIONE II**  
**IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SU PUBBLICHE AFFISSIONI**  
**CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 28**  
**Ambito**

1. La presente sezione del regolamento per la disciplina delle entrate tributarie, adottata ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni legislative, integra la disciplina dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e della gestione del servizio delle pubbliche affissioni, contenuta nel Decreto Legislativo 507/93, e anche mediante rinvio ad altri regolamenti comunali, stabilisce le modalità di effettuazione della pubblicità e quant'altro richiesto dall'art.3 comma 3 del D.Lgs. citato.

2. Agli effetti della presente sezione, per "imposta" e per "diritto" si intendono rispettivamente l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni di cui al Decreto citato nel comma 1.

**Art. 29**  
**Classificazione del Comune di Civitella in Val di Chiana**

1. In base alla popolazione residente al 31/12/2000 (8640), quale risulta dai dati statistici ufficiali, il Comune di Civitella in Val di Chiana, ai fini dell'applicazione del tributo e del diritto di cui al presente regolamento appartiene alla Classe V.

**Art. 30**  
**Categoria delle località**

Ai fini dell'applicazione dell'imposta e del diritto le località del territorio comunale sono suddivise in due categorie in relazione alla loro importanza. La categoria speciale comprende le fasce di rispetto dell'Autostrada del Sole, delle strade regionali e provinciali e delle ferrovie oltre a parte dei centri abitati di Badia al Pino, Tegoletto, Pieve al Toppo, Vicinaggio e Pieve a Maiano. All'interno dei suddetti centri abitati, in ottemperanza a quanto prevede il comma 2 dell'art.4 del D.Lgs.507/93, sono state individuate le seguenti strade:

BADIA AL PINO: Via dei Boschi, Via Provinciale di Civitella, Via di Pesciola, Area di servizio autostrada del sole.

PIEVE AL TOPPO: Via Aretina Nord, Via dei Boschi, Viale D.Alighieri, Via dell'Industria, Via delle Piscine, Largo Torricelli, Piazza A.Volta, Via Meucci, Via E.Fermi, Via Segrè.

TEGOLETO: Via Aretina Nord, Via Romana , Via Molinara.

VICINAGGIO: Via di Pesciola.

PIEVE A MAIANO: Via Statale Valdarnese.

**Art. 31**  
**Gestione dell'imposta e del servizio affissioni**

1. La gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale di pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni può essere affidata ai soggetti iscritti nell'Albo di cui all'art. 53 del D.Lgs.446/97 nel

rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali e tenuto conto di quanto previsto dall'art. 52 comma 7 dello stesso D.Lgs. 446/97.

2. Nell'espletamento del servizio, il concessionario subentra al comune in tutti i suoi diritti, privilegi ed obblighi. In sede di riscossione coattiva il concessionario può fare ricorso all'ingiunzione fiscale di cui al R.D.14/4/10 n.639 e si assume ogni onere in relazione alla procedura esecutiva, anche dopo la cessazione della concessione, fino al recupero effettuato o all'acclarata e documentata impossibilità di realizzo, essendo obbligato a mantenere la presentazione della cauzione prevista nel contratto.

3. E' escluso il rinnovo tacito della concessione; alla relativa scadenza il rapporto si intende risolto, a meno che non intervenga comunicazione al concessionario cessato che il comune intende procedere al rinnovo dell'affidamento, avendo accertato la sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse alla prosecuzione della gestione. Il conseguente atto deliberativo dovrà, in ogni caso, essere adottato entro 30 giorni dalla data anzidetta.

4. E' fatto divieto al concessionario di notificare atti, od effettuare riscossioni dopo la scadenza della concessione, salvo che per il coattivo di cui all'art.2 che precede, ovvero che intervenga l'eventuale atto di affidamento, ovvero ancora che subentri atto autonomo di affidamento della riscossione coattiva, in relazione ad avvisi di accertamento o rettifica notificati entro la scadenza sopradetta.

5. Il concessionario cessato ha in ogni caso il diritto di percepire successivamente alla scadenza contrattuale e con liquidazione trimestrale da parte del Comune le somme costituite da imposte, sanzioni ed interessi eventualmente introitati dal comune o da terzo subentrante nella gestione, in sede di riscossione coattiva, o in quanto versate dagli utenti in conseguenza all'attività di accertamento svolta dal concessionario nel periodo di gestione.

6. Il concessionario cessato resta comunque obbligato a prestare assistenza al comune anche dopo la scadenza contrattuale, in caso di contenzioso amministrativo e civile riferito alle imposte e tasse accertate durante il periodo di propria gestione e in ogni stato e grado di giudizio.

7. Il concessionario provvede alla manutenzione periodica delle attrezzature affissionistiche esistenti e qualora le stesse siano insufficienti, all'istallazione di nuovi impianti, con anticipazione della relativa spesa fino alla superficie prevista dall'art.18 comma 3 del D.Lgs.507/93; il concessionario, alla scadenza della concessione, ha diritto al recupero nei confronti del comune, a titolo di indennizzo, della minor cifra, a discrezione del comune, fra quella corrispondente alle quote ammortizzate del costo delle attrezzature ed il valore medesimo nello stato di uso al momento della cessazione del rapporto, tenuto conto delle date di installazione e del periodo di ammortamento convenzionale di anni sei.

### **Art. 32 Tariffe e maggiorazioni**

1. Le tariffe dell'imposta e del diritto sono applicate nelle misure stabilite dalla legge e, annualmente, in apposite delibere.

2. Le tariffe di cui al comma 1 si intendono prorogate di anno in anno se non modificate.

3. L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono di superficie complessiva fino a 5 mq.

4. Le tariffe di cui al comma 1, relative alla categoria speciale, sono maggiorate del 30% . La maggiorazione non si applica alla pubblicità esposta negli impianti sportivi anche se ricadenti nella categoria speciale.

**Art. 33**  
**Attribuzione del personale addetto.**

1. Il personale addetto alla gestione dell'imposta e del servizio delle pubbliche affissioni esercita anche compiti di controllo sulla esecuzione della pubblicità e delle affissioni private, oltre alla vigilanza sull'assolvimento dei relativi obblighi tributari.

2. Gli addetti di cui al precedente comma 1 sono muniti di apposito documento di riconoscimento e, nei limiti del servizio cui sono destinati, sono autorizzati a compiere tutti gli atti di accertamento previsti dall'art.13 comma 1 della Legge 689 del 24/11/81 ivi compreso l'accertamento di violazioni del presente regolamento comunale.

**Art. 34**  
**Data di presentazione degli atti**

1. La data di presentazione di qualsiasi atto riguardante la materia di cui al presente regolamento è quella di assunzione dell'atto medesimo al protocollo del servizio.

2. Il comma 1 si applica anche per gli atti trasmessi a mezzo del servizio postale, fatti salvi i casi di cui, per espressa previsione legislativa, sia riconosciuta valida la data di consegna apposta sull'atto dall'ufficio postale.

**Art. 35**  
**Funzionario responsabile**

1. Il concessionario designa un funzionario responsabile il quale svolge le funzioni ed i poteri di cui all'art.11 del D.Lgs.507/93. Può rappresentare il comune in sede contenziosa e partecipa, qualora necessario, al dibattimento processuale.

**CAPO II - IMPIANTI PER LA PUBBLICITA' E PER LE AFFISSIONI**

**Art. 36**  
**Tipologia e quantità degli impianti pubblicitari.**

1. Si intendono impianti pubblicitari non solo quelli come tali definiti nell'art.47, comma 7, del D.P.R. 16/12/92 n.485, ma anche tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione e la diffusione di messaggi pubblicitari.

2. La tipologia e la quantità degli impianti pubblicitari da esporre nel territorio comunale sono disciplinate con apposite norme da inserire nel regolamento comunale riguardante la disciplina degli impianti di pubblicità o propaganda e degli altri mezzi pubblicitari sulle strade e sulle aree pubbliche e di uso pubblico.

3. La superficie complessiva degli impianti destinati costantemente alle pubbliche affissioni con riferimento alla popolazione di circa 8500 unità registrata al 31/12/00, non deve essere inferiore a circa 94 mq.

4. La superficie minima indicata al comma 3 deve essere annualmente adeguata in rapporto alla variazione del numero degli abitanti.

**Art. 37**

### **Ripartizione degli impianti**

1. La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica da individuare con apposito contrassegno è pari al 35% mentre quella destinata alle affissioni di natura commerciale è pari al restante 65%.
2. La superficie complessiva da riservare a soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio, per l'effettuazione delle affissioni dirette deve essere il 10% della superficie complessiva degli impianti pubblici.

### **Art. 38 Piano generale degli impianti pubblicitari**

1. Il piano generale degli impianti pubblicitari è approvato dalla Giunta comunale. Il piano deve prevedere la distribuzione degli impianti su tutto il territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, nonché alla tutela ambientale, paesaggistica, della circolazione e del traffico.
2. Oggetto del piano di cui al presente articolo sono tutti i manufatti finalizzati alla pubblicità, alla propaganda ed alla promozione di prodotti, attività ed opinioni, ad eccezione delle insegne, come definite dall'art.47, comma 1 del D.P.R. 16/12/92 n.495, la cui esposizione è disciplinata dal regolamento comunale indicato nell'art. 32 comma 2.

### **Art. 39 Impianti privati per affissioni dirette**

1. Nel rispetto della tipologia e della quantità degli impianti pubblicitari di cui al precedente art. 33, nonché nella distribuzione risultante dal piano di cui all'art. 34 comma 2, la Giunta comunale può concedere a soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio, mediante svolgimento di specifica gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.
2. La concessione è disciplinata da un'apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e l'ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione ed il relativo canone annuo dovuto al Comune , nonché tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto (a titolo esemplificativo: spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo, sospensione o revoca della concessione e simili).

### **Art. 40 Autorizzazioni**

1. L'effettuazione della pubblicità, comunque richiedente l'installazione o collocazione di appositi mezzi, è subordinata alla preventiva autorizzazione comunale, da richiedere con le modalità stabilite da apposito regolamento comunale indicato nell'art. 32 comma 2, anche nel caso in cui la pubblicità medesima sia esente ad imposta o non si faccia luogo ad applicazione del tributo.
2. Per tutte le altre forme di pubblicità, diverse da quelle di cui al precedente comma (pubblicità sonora, esposizione di locandine, cartoncini e simili, effettuate a cura degli interessati, pubblicità in forma ambulante ecc.) salvo eventuali casi particolari da valutarsi in sede di domanda, l'autorizzazione verrà di volta in volta

rilasciata dal comando di Polizia Municipale che indicherà le prescrizioni cui attenersi.

3. L'autorizzazione comunale è implicita nell'attestazione dell'avvenuto pagamento, una volta ottemperato l'obbligo della dichiarazione da rendersi ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 507/93 nei casi di:

- pubblicità temporanea, visiva e/o acustica, effettuata all'interno dei luoghi aperti al pubblico spettacolo, degli esercizi pubblici in genere, delle stazioni ferroviarie e di trasporto, degli stadi e degli impianti sportivi e nel perimetro interno delle stazioni di distribuzione di carburante;
- pubblicità permanente o temporanea effettuata con veicoli di qualsiasi specie in osservanza della normativa vigente;

4. E' soggetta ad autorizzazione comunale anche l'attività pubblicitaria di cui all'art.14, comma 4-septies, del D.L. 1/7/86 n.318, convertito con modificazioni, con la legge 9/8/86 n.488. L'installazione di impianti pubblicitari lungo le sedi ferroviarie, qualora siano visibili dalle strade comunali, deve ottenere preventivo nulla osta comunale secondo le competenze e le modalità di cui al presente regolamento.

5. Le autorizzazioni sono comunque rilasciate facendo salvi eventuali diritti di terzi.

6. Il contribuente si intende espressamente obbligato, senza eccezioni o limiti di sorta, esclusa qualsiasi rivalsa nei confronti del Comune anche sotto forma di ripetizione di canoni, a sollevare e tenere indenne il Comune da qualsiasi azione, pretesa, richiesta che comunque e da chiunque, in qualsiasi tempo e sede, per qualsiasi causa e titolo, potesse nei confronti del Comune avanzarsi in relazione, connessione, dipendenza sia diretta che indiretta, alla concessione, all'autorizzazione, alla pubblicità, agli impianti pubblicitari.

#### **Art. 41 Anticipata rimozione**

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinato dall'Amministrazione comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota di imposta corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.

2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.

3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino integrale alla forma preesistente della sede di manufatto.

4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti di cui all'art. 40 del presente regolamento.

#### **Art. 42 Divieti e limitazioni**

1. La pubblicità sonora è autorizzata di volta in volta, per tempi e orari limitati nel rispetto delle norme del Codice della Strada e del relativo regolamento di attuazione, qualora la richiesta riguardi motivi di pubblico interesse per il quale deve intendersi:

- a) motivi di sicurezza pubblica;

- b) motivi di carattere igienico o sanitario;
- c) manifestazioni politiche, sindacali, religiose e sportive.

Per le richieste concernenti il punto c), la pubblicità sonora può essere effettuata nel giorno della manifestazione e nel giorno antecedente la manifestazione.

2. E' vietato il lancio di materiale pubblicitario.

3. La pubblicità a mezzo di aeromobili è consentita in occasione di manifestazioni sportive e solo nei luoghi e loro adiacenze ove si svolgono le stesse. In altre occasioni e soltanto in casi eccezionali, oltre che autorizzata, dovrà anche essere disciplinata dall'Amministrazione comunale.

#### **Art. 43**

#### **Pubblicità effettuata in difformità a leggi e regolamenti.**

1. Il pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche se in difformità a leggi e regolamenti.

2. L'avvenuto pagamento dell'imposta non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.

3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, con ordinanza del Sindaco, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo con le modalità indicate nell'art. 41 del presente regolamento.

#### **Art. 44**

#### **Materiale pubblicitario abusivo**

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione sia per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione ed ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori degli spazi a ciò destinati ed approvati dal Comune.

2. Similmente è considerata ogni variazione non autorizzata apportata alla pubblicità in opera.

3. Sono altresì considerate abusive le pubblicità e le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.

4. Per la pubblicità e le affissioni abusive ai sensi dei precedenti commi, fatta salva la facoltà di cui al successivo comma 5, il Comune dispone, tramite ordine scritto, la rimozione a cura dei responsabili, che dovranno provvedervi entro il termine massimo di giorni 5; in caso di inadempienza vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione, eliminazione o cancellazione.

5. Il Responsabile del servizio, indipendentemente dalla procedure di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni, procede immediatamente alla copertura della pubblicità abusiva, in modo che quest'ultima sia privata di efficacia pubblicitaria, con spese a carico del contravventore, restando salva ed impregiudicata l'azione di cui al comma 4.

6. Qualora non si riscontrino altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, il Responsabile del servizio può consentire che la pubblicità oscurata, una

volta pagati il tributo e le conseguenti penalità, possa ritornare a essere esposta per il tempo occorrente al rilascio dell'autorizzazione e comunque per un periodo non superiore a mesi due dalla data di accertamento della violazione.

7. Nel caso specifico, all'accertamento della violazione procede il Comando della Polizia Municipale.

8. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo si applicano, oltre alle sanzioni amministrative, anche quelle tributarie. Ciò vale anche nel caso in cui alla regolare denuncia di cessazione non consegua l'effettiva rimozione del mezzo pubblicitario entro il termine prescritto.

#### **Art. 45** **Pubblicità effettuata su spazi comunali**

1. Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni di proprietà comunale o dati in godimento al Comune, ovvero su beni appartenenti al demanio comunale, la corresponsione della relativa imposta non esclude il pagamento di eventuali canoni di affitto o di concessione, né l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

2. Il canone di affitto o di concessione è determinato con deliberazione della Giunta comunale e la relativa richiesta comporta per il contribuente l'accettazione della misura del corrispettivo da versare. In caso di pubblicità esistente ed in cui la misura del corrispettivo venga variata, il contribuente deve comunicare, entro 30 giorni, l'accettazione del nuovo corrispettivo o rinunciare all'uso del bene comunale.

#### **Art. 46** **Spazi privati per le affissioni**

1. Gli spazi da destinare alle pubbliche affissioni sono individuati nel piano generale degli impianti anche su beni privati, previo consenso dei rispettivi proprietari.

2. Gli assiti, gli steccati, le impalcature, i ponti fissi o sospesi, i graticci e i ripari di ogni genere, ivi compresi quelli intorno ai cantieri edili, sono in uso esclusivo del servizio affissioni, fatte salve le eventuali esigenze dell'attività del cantiere.

3. Gli spazi sugli assiti, steccati, impalcature e simili, di cui al comma precedente e che il comune si riserva di utilizzare per le affissioni, non sono computabili nel novero della superficie affissionistica obbligatoria determinata nell'art. 32, comma 3, del presente regolamento.

4. L'uso esclusivo degli spazi di cui ai commi precedenti non comporta alcun compenso o indennità a favore dei proprietari.

5. Per l'affissione sugli spazi previsti dal presente articolo si osservano le norme del Codice della Strada e del relativo regolamento di esecuzione.

### **CAPO III - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'**

#### **Art. 47** **Norma di rinvio**

1. Il D.Lgs.507/93 disciplina il presupposto dell'imposta, il soggetto passivo, le modalità di applicazione dell'imposta, la dichiarazione, il pagamento dell'imposta, la rettifica e l'accertamento d'ufficio, la pubblicità ordinaria, la pubblicità effettuata con veicoli, la pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni, la

pubblicità varia e le riduzioni ed esenzioni le cui disposizioni si intendono qui riportate come da testo vigente. La suddetta legislazione è integrata dalle norme contenute nel presente regolamento ed in particolare dai seguenti commi.

#### 2. Presupposto dell'imposta:

- a) costituisce forma pubblicitaria, come tale da assoggettare ad imposta, l'affissione diretta anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite all'esposizione di tali mezzi;
- b) per esercizio di attività economica di cui all'art. 5 comma 2 del D. Lgs. 507/93 s'intende lo scambio o la fornitura di beni o la produzione di servizi, effettuati nell'esercizio di imprese, arti e professioni nonché qualunque altra attività suscettibile di valutazione economica, anche se esercitata occasionalmente da soggetti che per natura o statuto non si prefiggono scopo di lucro.

#### 3. Modalità di applicazione dell'imposta:

- a) costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari i riquadri installati in un unico pannello e indicanti ciascuno messaggi diversi, nonché le insegne e frecce segnaletiche riguardanti soggetti diversi, collocate su un unico mezzo di supporto nonché gli altri mezzi similari;
- b) ai fini della commisurazione della superficie complessiva dei mezzi polifacciali adibita alla pubblicità, rilevano tutte le facce che compongono tali mezzi, anche se esse riproducono lo stesso messaggio pubblicitario;
- c) è considerata unico mezzo pubblicitario di cui all'art. 7 comma 5 del D. Lgs. 507/93 e come tale da assoggettare all'imposta in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili;
- d) se la forma del mezzo pubblicitario è tale da non poter essere contenuta in un'unica figura piana geometrica, per il calcolo della superficie si procede alla scomposizione di tale mezzo nelle varie figure geometriche regolari che insieme lo contengono, sommando poi le rispettive superfici.

#### 4. Dichiarazione:

- a) non costituisce nuova pubblicità, ai fini del tributo ma non ai fini dell'autorizzazione, il trasferimento da un luogo all'altro del mezzo pubblicitario già tassato;
- b) il modello di dichiarazione deve essere compilato con cura in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati richiesti dal modello stesso;
- c) la dichiarazione deve essere presentata direttamente all'Ufficio Tributi o al concessionario (qualora il servizio sia affidato in concessione) il quale, se richiesto, ne rilascia ricevuta. Nel caso in cui la dichiarazione venga presentata soltanto all'ufficio tributi quest'ultimo provvede alla tempestiva trasmissione al concessionario. Può essere spedita anche tramite posta; in tale caso è da considerarsi tempestiva soltanto se sarà pervenuta al comune ovvero al Concessionario prima dell'inizio della pubblicità.

#### 5. Pagamento dell'imposta:

- a) l'attestazione dell'avvenuto pagamento, effettuato a titolo di tacita proroga della pubblicità annuale, da effettuarsi entro il 30 Aprile di ogni anno, deve essere conservata dal contribuente per almeno cinque anni ed essere esibita a richiesta del Comune o del Concessionario.
- b) il contribuente è tenuto a comunicare al comune ovvero al Concessionario del servizio l'intendimento



- di voler corrispondere l'imposta, ricorrendone le condizioni, in rate trimestrali anticipate;
- c) la restituzione di somme versate e riconosciute non dovute è disposta dal funzionario responsabile;
- d) per quanto concerne il pagamento di eventuali canoni di locazione o di concessione si farà riferimento alle disposizioni contenute negli appositi rispettivi regolamenti comunali.

6. Attività di accertamento:

- a) Nell'avviso di accertamento, oltre i dati richiesti dalla normativa specifica, devono essere precisati anche i termini entro i quali può farsi ricorso e l'organo cui va diretto il ricorso medesimo.

#### **Art. 48**

#### **Tariffe, determinazione dell'imposta e agevolazioni**

1. Le tariffe e le modalità di determinazione dell'imposta sono stabilite dalla legge, dal regolamento e dalla Giunta Comunale.
2. L'imposta non è dovuta per i primi due anni da chi inizia un'attività commerciale nelle seguenti localizzazioni:
  - Centro storico di Badia al Pino e Tegoletto
  - Borghi di Ciggiano, Oliveto, Albergo, Cornia, Civitella in Val di Chiana, Montarconi, Pieve a Maiano, Tuori

L'agevolazione decorre dalla data di attribuzione della partita iva o dal trasferimento dell'unità locale.

#### **Art. 49**

#### **Pubblicità effettuata con veicoli in genere**

1. Per la pubblicità effettuata con veicoli si osservano le norme del Codice della Strada e del relativo regolamento di esecuzione.
2. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e delle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.

#### **Art. 50**

#### **Mezzi pubblicitari gonfiabili**

1. Sono assimilati ai palloni frenati di cui al comma 3 dell'art.15 del D.Lgs.507/93, con conseguente applicazione della modalità di tassazione ivi previste, i mezzi pubblicitari gonfiabili nel caso in cui questi, riempiti con gas leggero o simile, siano sospesi in aria. In tutti gli altri casi di utilizzazione di mezzi pubblicitari gonfiabili, questi sono assoggettati al tributo come stabilito per la pubblicità ordinaria di cui all'art.12 del precitato D.Lgs.

#### **Art. 51**

#### **Pubblicità sonora**

1. Con riferimento alla disposizione contenuta nell'art.15 comma 5 del D.Lgs.507/93, per "ciascun punto di pubblicità" s'intende ogni centro o fonte di diffusione (altoparlanti ecc) della pubblicità sonora.

### **CAPO IV - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

#### **Art. 52**

#### **Servizio delle pubbliche affissioni**

1. Le pubbliche affissioni, nell'ambito del territorio del Comune di Civitella costituiscono servizio obbligatorio, di esclusiva competenza del comune medesimo ovvero del Concessionario di cui all'art. 32 del D.Lgs.507/93.

2. Il Comune, a mezzo del servizio delle pubbliche affissioni, assicura l'affissione negli appositi impianti a ciò destinati, di manifesti costituiti da qualunque materiale idoneo, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica e, nella misura prevista dall'art.37 del presente regolamento, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività commerciali.

3. I manifesti aventi finalità istituzionali, sociali o comunque privi di finalità economiche, sono quelli per i quali l'affissione è richiesta dai soggetti e per le finalità di cui agli artt.20 e 21 del D.Lgs.507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. I manifesti che diffondono messaggi relativi all'esercizio di un'attività economica sono quelli che hanno per scopo di promuovere la domanda di beni o di servizi o che risultano finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

5. I manifesti di natura commerciale trovano collocazione negli spazi di cui all'art.37 comma 1 del presente regolamento, nei limiti di capienza degli stessi.

6. I manifesti di natura commerciale da affiggere negli spazi da attribuire a soggetti privati per l'effettuazione di affissioni dirette, nei limiti dell'articolo sopra richiamato, sono classificati ai fini tributari, come pubblicità ordinaria in conformità a quanto dispone il terzo comma dell'art.12 del D.Lgs. 507/1993 con applicazione dell'imposta in base alla superficie di ciascun impianto.

7. L'oggetto del servizio, il diritto dovuto, le modalità di pagamento, le riduzioni, le esenzioni e le modalità per le pubbliche affissioni sono disciplinati dagli artt.18 e seguenti del D.Lgs.507/1993 cui si rimanda per quanto non specificato nel presente regolamento.

### **Art. 53 Pagamento**

1. Il pagamento dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato mediante versamento a mezzo conto corrente postale o bancario intestato al comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario, con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione non è superiore a € 0,50, o per eccesso se è superiore.

2. Non è consentito il pagamento diretto per contanti.

### **Art. 54 Richiesta del servizio**

1. Per ottenere il servizio gli interessati devono presentare, in tempo utile, al comune o al concessionario apposita richiesta scritta, con l'indicazione dei quantitativi da affiggere, della durata di esposizione nonché il materiale da affiggere e contestualmente effettuare e comprovare di aver effettuato il pagamento dei relativi

diritti. Per quelle affissioni per le quali sia consentito il pagamento diretto, la richiesta di cui sopra potrà essere sostituita da una dichiarazione di commissione, prestampata in apposito riquadro della quietanza, compilata e sottoscritta dagli interessati. In caso di gestione diretta il secondo capoverso non si applica qualora il comune, con apposito regolamento vieti il pagamento diretto.

2. Qualora la richiesta non venga effettuata di persona o venga fatta per scritto, l'accettazione è soggetta alla riserva di accertamento di disponibilità degli spazi e, comunque, l'affissione potrà essere eseguita soltanto dopo l'avvenuto pagamento dei relativi diritti.

#### **Art. 55 Modalità per le affissioni**

1. Le affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione accompagnata dal versamento dei relativi diritti.

2. In caso di commissioni pervenute tramite posta nel medesimo giorno verrà data la precedenza al committente che abbia versato la cifra più alta e, a parità di cifre, al committente che abbia richiesto l'affissione del maggior numero di manifesti.

3. Presso il servizio affissioni è tenuto, anche con eventuale sistema meccanografico, un apposito registro, nel quale dovranno essere annotate, in ordine cronologico, le commissioni pervenute. La successiva richiesta di integrazione di una commissione già annotata non costituisce nuova o separata commissione.

4. Le eventuali variazioni od aggiunte da sovrapporre ai manifesti già affissi sono considerate nuove e distinte affissioni.

5. Eventuali reclami concernenti l'attuazione pratica delle affissioni possono essere presentati al Sindaco, non oltre la scadenza del termine di validità della commissione. La mancata presentazione del reclamo nel termine anzidetto comporta accettazione delle modalità di esecuzione del servizio, nonché la decadenza di ogni pretesa circa le modalità stesse.

#### **Art. 56 Rimborso dei diritti corrisposti**

1. Il contribuente ha diritto al rimborso integrale del diritto nei casi di cui ai commi 4 e 5 dell'art.22 del D.Lgs.507/93 e al rimborso parziale nell'ipotesi di cui al comma 7 del medesimo articolo. Per le modalità di presentazione della richiesta e per la restituzione delle somme da parte del Comune ovvero del Concessionario si applicano le disposizioni contenute nel D.Lgs.507/93.

2. In ogni altro caso la liquidazione del diritto ed il relativo pagamento si intendono effettuati a titolo definitivo, esauendo completamente il rapporto impositivo e rimanendo al committente il diritto di mantenere esposto il materiale pubblicitario per tutto il periodo indicato.

### **CAPO V - DISPOSIZIONI COMUNI**

#### **Art. 57 Sanzioni**

1. Le sanzioni tributarie sono applicate nelle misure e con le modalità della legge.

2. Le sanzioni amministrative per le violazioni alle disposizioni di questa sezione del presente regolamento,

si applicano a carico del soggetto che dispone del mezzo pubblicitario, in solido, a carico dei soggetti indicati nell'art. 6, comma 2 del D.Lgs.507/93 e di chi ha installato o ha consentito l'installazione dello stesso e sono quelle indicate nella Sezione V del presente regolamento "determinazioni delle sanzioni tributarie" .

3. I dipendenti o gli incaricati del servizio addetti all'applicazione dell'imposta sulla pubblicità o al servizio delle pubbliche affissioni, i quali, nell'esercizio delle loro funzioni, accertino violazioni comportanti l'applicazione di sanzioni amministrative, provvedono anche a compiere tutti gli adempimenti procedurali necessari alla comunicazione delle infrazioni al Comando Polizia Municipale che provvede all'elevazione delle sanzioni stesse.

4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

5. Ai fini dell'applicazione pratica del disposto di legge relativo alla destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative, tali proventi sono contabilizzati separatamente dalle entrate sanzionatorie o tributarie e potranno essere destinati alla redazione e all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari.

#### **Art. 58 Riscossione**

1. Per le modalità di riscossione si rimanda a quanto disposto dall'art.53 comma1.

2. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla dichiarazione prevista dall'art.8 del D.Lgs. 507/93 per quanto riguarda la pubblicità ed alla richiesta di cui all'art.19 del citato decreto per quanto riguarda le pubbliche affissioni. Il comune di Civitella in Val di Chiana, ai sensi dell'art.9 del D.Lgs. 507/93 acconsente, per le affissioni non aventi carattere commerciale, al pagamento diretto in contanti; tale pagamento può essere eseguito contestualmente alla dichiarazione del servizio, presso gli uffici del Comune competente o presso il Concessionario. In caso di gestione diretta il secondo capoverso non si applica qualora il Comune, con apposito atto, vieti il pagamento diretto Per l'effettuazione dei pagamenti sopra descritti, dovrà essere usato il bollettino predisposto dal Ministero delle Finanze e dovrà essere indicata la causale del versamento. Si applicano integralmente i commi 4, 5, 6 e 7 dell'art. 9 del D.Lgs.507/93 e successive modificazioni ed integrazioni. Il pagamento effettuato a mezzo c.c.p. ha decorrenza liberatoria dell'obbligazione tributaria nel momento in cui la somma dovuta è versata all'ufficio postale. E' fatto obbligo di conservare per almeno cinque anni le attestazioni di pagamento, che dovranno essere esibite ad ogni richiesta degli agenti e del personale autorizzato. Ai fini dell'applicazione degli interessi di cui all'art. 23 comma 4 del D.Lgs.507/93, nel caso di omessa dichiarazione di decorrenza del semestre è calcolata dal giorno in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

#### **Art. 59 Prescrizioni**

1. I termini di prescrizione dei diritti del comune e del contribuente in materia di imposta e diritto sono stabiliti dal D.Lgs.507/93.

### **CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

#### **Art. 60 Norma di rinvio**

1. Per quanto non espressamente contemplato nella presente sezione, si applicano le disposizioni del D.Lgs.507/93 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le altre norme di legge e di regolamenti per quanto compatibili ed in quanto applicabili.

2. Per il diritto di accesso e di partecipazione si rinvia a quanto è disciplinato con apposito regolamento.